



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA, FATTO A BUENOS AIRES L'8 MAGGIO 2017

Art. 8 (Accordo)

dei dati

1. Le Parti concordano che i dati personali, trasferiti in attuazione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità da esso previste, in conformità con le legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali sui diritti umani. 2. I dati personali scambiati tra le Autorità competenti delle Parti vengono protetti in conformità con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Autorità competenti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali. 3. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorità competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione. 4. Le informazioni e i documenti ricevuti da un'Autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non previo consenso scritto dell'Autorità competente che li ha forniti. 5. Su richiesta dell'Autorità competente che trasmette i dati, l'Autorità competente ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorità competente che trasmette detti dati. 6. Qualora l'Autorità competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la correzione o la cancellazione degli stessi. 7. Ciascuna Autorità competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, inattendibili o destano seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorità competente. 8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorità competenti in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi

internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali aderiscono le Parti. 9. Le modalita' e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Autorita' competenti, vengono stabilite in conformita' con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali hanno aderito le Parti.

Versione in vigore dal 4 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

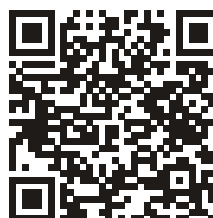
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017
Estremi	Legge 21 aprile 2021, n. 57
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-57-2021/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it